

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 382

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

—————

Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni il territorio del Legnanese attende l'istituzione del nuovo tribunale. In sintesi, occorre infatti:

fronteggiare in maniera adeguata le esigenze della popolazione locale per quanto riguarda l'ordinaria domanda di giustizia (domanda caratterizzata da una naturale consistenza, anche in rapporto alla elevata densità imprenditoriale del territorio, con elevato volume di scambi e di traffici);

non gravare ulteriormente sull'attuale e congestionato assetto delle competenze territoriali;

rapportare l'offerta di giustizia alle dinamiche in atto, con un tempestivo adeguamento alla crescita del territorio (si pensi, in particolare, agli effetti indotti dal potenziamento dello scalo aeroportuale);

tener conto anche delle dinamiche negative, che cominciano a registrare l'incremento di preoccupanti fenomeni di criminalità (da fronteggiare con una strategia complessa, che peraltro non può non includere il rafforzamento locale dello strumento inquisitorio e di quello giudiziario).

La passata legislatura ha già registrato iniziative parlamentari in tal senso. Esse tuttavia non hanno trovato esito poiché bloccate sostanzialmente dalla inerzia del Governo, che si era orientato in termini prioritari verso le seconde sedi dei tribunali di Napoli e di Roma.

Con l'inizio della presente legislatura il problema permane dunque in tutta la sua evidenza, e la sua soluzione si impone con forza ancora maggiore a causa dello stridente contrasto con un decentramento amministrativo che si va attuando, per contro, con tempestiva adeguatezza. Ci si limita qui a richiamare la recente iniziativa della provincia di

Milano, che ha istituito appunto in Legnano (oltre che nella vicina Monza) propri uffici decentrati per un adeguato fronteggiamento delle locali esigenze amministrative di competenza.

È ben noto, comunque, il consueto argomento circa le difficoltà finanziarie, usualmente richiamate dinanzi a iniziative come quella in esame: iniziative che inevitabilmente vanno ad assommarsi con altre analoghe che trovano espressione in Parlamento, nell'ambito della doverosa espressione della rappresentanza politica connessa al territorio.

Nel merito, pertanto, occorre sottolineare in primo luogo che la proposta, che ora si avanza con il presente disegno di legge, prevede una sostanziale insussistenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che essa si indirizza alla riutilizzazione di strutture esistenti e già funzionanti, bisognevoli dunque, al più, di aggiustamenti e di dotazioni di primo impianto.

La proposta, in altre parole, si muove nella direzione della semplice razionalizzazione delle risorse e dell'ottimizzazione dell'impiego delle stesse.

Vi è tuttavia da aggiungere che, in termini del tutto prudenziali, è in ogni caso prevista l'autorizzazione di una spesa certamente sufficiente per la copertura di eventuali oneri di nuovo impianto, oltre che - anche in tal caso solo prudenzialmente - una spesa annua di funzionamento.

Ma, come detto, si tratta di uffici che già ora funzionano e le cui nuove attribuzioni aggiuntive saranno destinate a compensarsi con la corrispondente sottrazione delle stesse dagli uffici di Milano e Busto Arsizio.

Si tratta dunque, davvero, di una «riforma a costo zero» o pressoché tale.

I benefici che l'istituzione di una nuova sede di tribunale nella città di Legnano determinerà sono quelli derivanti dalla sottrazione dalla competenza del tribunale di Milano di tutti gli affari civili e penali, già facenti capo alle preture della stessa Legnano, oltre che di Rho e di Abbiategrasso.

Si tratta di un rilevante volume di lavoro giudiziario, che non solo non potrà alleviare significativamente il tribunale di Milano (con conseguenti diretti benefici in termini di ritrovata, maggiore efficienza dello stesso), ma che senz'altro sarà gratificato da ben più pronta risposta, con riferimento alle attese di un rilevante numero di cittadini ad alta vocazione imprenditoriale e di produzione.

I benefici sono tuttavia anche altri, direttamente connessi alla proposta di integrazione - nell'ambito del nuovo tribunale - pure dell'area territoriale che fa capo alla sezione distaccata di Saronno del tribunale di Busto Arsizio.

È oggi concretamente avviato l'insediamento aeroportuale di Malpensa. La prospettiva che discende da tale evento è quella della presenza di oltre quindici milioni di persone in più, all'anno, nel territorio ricadente sotto la giurisdizione del tribunale di Busto Arsizio.

Si tratta anche di numerose migliaia di lavoratori (basti solo pensare agli addetti della società SEA, cui si aggiungono quelli delle compagnie aeree e dei vari fornitori di servizi connessi) che hanno trasferito la propria sede di lavoro nell'ambito di cui sopra.

Si tratta, inoltre, del pacificamente e immaginabile (*rectius* programmabile) sviluppo di persone residenti, oltre che di attività, di imprese, di servizi, che già stanno sorgendo e che inevitabilmente si concentreranno in ambito più o meno largo del territorio aeroportuale.

Tutto ciò è destinato a generare nuovi impegni da parte degli uffici, anche giudiziari, di Busto Arsizio, con conseguente necessità

che già da ora corra l'obbligo di pianificare il relativo potenziamento.

È banale dire che le nuove esigenze e le nuove domande devono trovare prudente risposta preventiva, ma l'esperienza passata ci dice che si tratta di una banalità sistematicamente ignorata, con effetti - anche di palese malcontento e di sfiducia da parte dei cittadini - che sono sotto gli occhi di tutti e che non sono revocabili in dubbio.

Il potenziamento delle strutture e delle risorse, umane e materiali, da asservire al tribunale di Busto Arsizio sarà un passaggio obbligato cui - è lecito sperare - l'azione amministrativa del Ministero della giustizia saprà dare prudente e tempestiva risposta, ma la soluzione oggi proposta (che è quella del potenziamento delle risorse, attraverso la depressione delle necessità) non può che generare - di per sé - un benefico e immediato effetto, senza alcun costo e senza alcun significativo disagio per gli utenti.

La città di Saronno è infatti a distanza minore da Legnano a Busto Arsizio, e non presenta significative maggiori difficoltà di collegamento.

Ultimo argomento è, per altro, proprio quello della generalizzata condivisione che l'ipotesi del nuovo tribunale legnanese registra in tutta l'area a esso interessata.

Il disegno di legge impiega il percorso amministrativo della delega al Governo, che appare - nel caso in questione - lo strumento più idoneo, anche per ragioni di uniformità e omogeneità rispetto ad altre iniziative.

Il disegno di legge, composto da tre articoli, uno dei quali mirante a stabilire l'immediata entrata in vigore della legge, non ha particolare necessità di illustrazione, giacché è semplicemente teso a una puntuale identificazione dei principi e criteri direttivi, cui il Governo dovrà uniformarsi nell'esercizio della delega, pur garantendo allo stesso una giusta ed equilibrata ampiezza della gamma delle possibili opzioni e soluzioni adottabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare il tribunale di Milano.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un nuovo tribunale nella città di Legnano, con sezioni distaccate nelle città di Saronno e Rho;

b) definire il relativo circondario, ricomprendendo nello stesso tutti i comuni già rientranti nella giurisdizione delle sezioni distaccate del tribunale di Milano aventi sede nelle città di Legnano e di Rho, e della sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio, con sede nella città di Saronno;

c) ridefinire, conseguentemente, i confini del circondario del tribunale di Busto Arsizio;

d) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari del tribunale di Milano e del tribunale di Monza, anche a prescindere da quanto previsto nella lettera *b)*, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nella lettera *e)*;

e) nella delimitazione territoriale del circondario dell'istituendo tribunale di Legnano, tenere conto, anche in deroga a quanto previsto nella lettera *b)* e con il fine di conseguire l'omogeneità territoriale e di carico di lavoro fra i circondari dei tribunali di Busto Arsizio, di Monza e di Legnano, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti fra la città di Legnano e i comuni da ricomprendere nel relativo circonda-

rio ai sensi della lettera *b*), dei carichi di lavoro riconducibili, in materia civile e penale, ai predetti comuni, nonché del carico di lavoro atteso;

f) escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alle lettere *c*) e *d*) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

g) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

3. Il Governo è delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché a introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera di deputati, perché sia espresso un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

1. All'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), si provvede avvalendosi delle strutture, dei beni immobili e mobili e delle dotazioni attualmente utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari di Rho, Saronno e Legnano, e con l'impiego del relativo personale addetto.

2. È autorizzata per l'anno 2001 la spesa nel limite di lire 2.000 milioni per le opere di primo impianto, di riorganizzazione dell'immobile già destinato agli uffici della pretura di Legnano, attualmente sezione staccata

del tribunale di Milano, e per le maggiori dotazioni dell'immobile e degli uffici stessi.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. All'onere derivante dalla spesa di funzionamento degli uffici dell'istituendo tribunale di Legnano, nel limite di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

